



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008**

Condizione di punibilità per i reati di violazione del segreto delle indagini e del segreto istruttorio da parte di operatori dell'informazione

ONOREVOLI SENATORI. - Non può esistere democrazia dove non esista una opinione pubblica pienamente e correttamente informata, in modo particolare di tutto quanto riguarda la vita pubblica, eventi e personaggi. Non sugli operatori dell'informazione grava il dovere di tutelare il segreto istruttorio o

delle indagini; essi hanno il dovere di rendere nota ogni informazione di cui vengano in possesso e che appunto riguardi la vita pubblica, eventi e personaggi. Non è conforme ad equità e morale che alcuno di essi venga punito prima che punito sia il pubblico ufficiale colpevole della violazione del divieto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. La condanna passata in giudicato del giudice, del pubblico ministero, del cancelliere, del segretario giudiziario o di altro addetto ad uffici giudiziari, o di appartenenti a Forze di polizia per violazione del segreto istruttorio o del segreto delle indagini è condizione di punibilità nei confronti di editori, direttori e giornalisti, sia professionali che collaboratori, per i reati di divulgazione di notizie e documenti coperti da segreto istruttorio o da segreto delle indagini, salvo che essi, al fine di procurarsi le predette notizie o documenti, non abbiano commesso il reato di furto, di rapina, di minaccia o di corruzione nei confronti di chi legittimamente o anche illegittimamente queste notizie conosceva o questi documenti deteneva.

2. La presente legge ha efficacia anche per i reati commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

